ISTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI

Art. 16

Tassa di iscrizione

L'iscrizione nell'Albo e' subordinata al pagamento di una tassa di iscrizione annuale nella misura seguente: per la classifica di cui all'articolo 5:

1) fino a L. 10.000.000.... L. 4.000
2) " " 25.000.000.... " 10.000
3) " " 50.000.000.... " 15.000
4) " " 100.000.000.... " 20.000
5) " " 250.000.000.... " 25.000
6) " " 500.000.000.... " 30.000
7) " " 1.000.000.000.... " 40.000
8) " " 2.500.000.000.... " 50.000
9) " " 5.000.000.000.... " 60.000
10) oltre " 5.000.000.000.... " 70.000

Qualora un'impresa sia iscritta per piu' categorie o sottocategorie, la tassa e' commisurata all'ammontare piu' alto fra quelli delle singole categorie o sottocategorie per le quali il costruttore e' iscritto. Entro il 31 dicembre di ogni anno gli iscritti debbono far pervenire al Comitato centrale la quietanza dello eseguito pagamento della tassa di iscrizione per l'anno successivo. Per ottenere la cancellazione dall'Albo gli iscritti sono tenuti a presentare, entro il 31 dicembre, domanda in carta libera, di cancellazione da effettuarsi per l'anno successivo.

Versione in vigore dal 17 marzo 1962, non più in vigore dal 4 aprile 1965 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori
Estremi	Legge 10 febbraio 1962, n. 57
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-albo-nazionale-dei-costruttori/art-16-tassa-di-iscrizione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it